

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2011, n. 21-2512

Art. 19, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i. Disciplina dell'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. per il prelievo degli ungulati.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 19 della l.r. 70/96 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 bis ai sensi del quale la Giunta regionale "...disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa";

considerato che, ai sensi del comma 2 ter del citato articolo 19 della l.r. 70/96, la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 19 prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stessa, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i requisiti necessari;

considerato che la proposta di "Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori 'temporanei' per il prelievo degli ungulati" è stata discussa nel corso di incontri con rappresentanti delle associazioni venatorie e dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei Comprensori alpini (C.A.);

acquisito il parere favorevole della III Commissione consiliare nella seduta del 29 luglio 2011;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i., i requisiti per l'"Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori 'temporanei' per il prelievo degli ungulati" riportati nell'Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Ammissione all'esercizio venatorio negli A.T.C. e nei C.A. di cacciatori "temporanei" per il prelievo degli ungulati.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., anche in deroga ai limiti dei cacciatori ammissibili stabiliti dall'articolo 19, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter della l.r. 70/96 e s.m.i., possono ammettere cacciatori "temporanei" per il prelievo degli ungulati, compreso il cinghiale, nel rispetto delle modalità di seguito riportate.

1. Gli ungulati oggetto di prelievo selettivo sono assegnati in via prioritaria ai cacciatori ammessi all'A.T.C. o al C.A..
2. I restanti capi possono essere assegnati a cacciatori "temporanei".
3. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. disciplinano le modalità di accesso dei cacciatori "temporanei", ne stabiliscono i criteri di priorità e predispongono le conseguenti graduatorie.
4. I cacciatori "temporanei" devono provvedere, entro il termine stabilito dal Comitato di gestione, al pagamento di una quota di partecipazione economica, compresa tra un minimo di 10,00 euro ed un massimo di 200,00.
5. Il cacciatore "temporaneo", oltre alla quota di cui al punto 4, deve provvedere al pagamento della quota prevista dal Comitato di gestione per il capo ungulato prelevato, che non può superare il triplo del massimo consentito dalla D.G.R. n. 125-9449 dell'1.08.2008 e s.m.i. "Indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori nei C.A. e negli A.T.C.", e per il trofeo.
6. L'A.T.C. o il C.A. rilascia al cacciatore "temporaneo" apposita autorizzazione che accompagna il tesserino venatorio, sul quale devono essere riportate le annotazioni previste dal calendario venatorio.
7. Ai fini del prelievo degli ungulati, con esclusione del cinghiale, il cacciatore "temporaneo" deve essere accompagnato da personale esperto, incaricato dal Comitato di gestione, che, in attesa della definizione dei criteri di un corso formativo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - abilitazione per l'esercizio venatorio nella zona delle Alpi (per i C.A.);
 - corso previsto dall'art. 41 comma 3 della l.r. 70/96 se l'abilitazione di cui al punto precedente è stata ottenuta dopo l'entrata in vigore della medesima legge;
 - comprovata esperienza di cinque anni di prelievo selettivo in Piemonte della specie assegnata al cacciatore "temporaneo";
 - non essere stato sanzionato per errori di tiro nel prelievo selettivo.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 41 della l.r. 70/96 e s.m.i., il cacciatore "temporaneo", accompagnato al prelievo selettivo, deve essere in possesso di abilitazione per la specie oggetto di prelievo, ad eccezione della specie cinghiale.